

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2005, n. 759.

Preso d'atto del Regolamento costitutivo del Centro Interregionale di Riferimento per i Trapianti, Organizzazione Centro Sud Trapianti - OCST.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6/9/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91 recante "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti"e, in particolare, l'art. 10, comma 2;

PREMESSO che

- la Deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 1998, n. 1437 ha istituito il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti (Centro Regionale Trapianti ai sensi della Legge 91/99) presso il Centro di Coordinamento per i Trapianti, con annesso Laboratorio di Tipizzazione Tissutale ed Immunologia dei Trapianti dell'Università degli Studi "Tor Vergata";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 1998, n. 3894 ha preso atto dell'Accordo tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna ed Umbria finalizzato al coordinamento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti che, per la loro natura, necessitano di un bacino di utenza più vasto di quello regionale, istituendo, nel contempo, quale organismo di gestione dell'Organizzazione, il Comitato di Coordinamento, composto dagli Assessori regionali alla Sanità, dai funzionari delle regioni preposti ai programmi di prelievo e di trapianto, dai responsabili dei centri di riferimento regionali e da tre esperti nel settore dei trapianti ;
- in data 23 ottobre 1998 le Regioni sopramenzionate hanno costituito il Centro di Interregionale di Riferimento denominato "Organizzazione Centro Sud Trapianti - OCST" con sede presso la Regione Lazio, Azienda Policlinico Umberto I,
- in tempi successivi, la Regione Campania e la Regione Sicilia sono entrate far parte dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti;
- le regioni soprarichiamate hanno formalmente aderito all'OCST;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 22 febbraio 2002, n. 218 ha rinnovato l'incarico al Coordinatore regionale per i trapianti;
- la deliberazione d Giunta regionale del 20/12/2002, n. 1733, ai sensi dell'art. 10 della legge 91/99 ha stabilit nell'allegato 2, che ne costituisce parte integrante, le funzioni dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti - OCST- Centro Interregionale di Riferimento- definendo lo stesso, sul piano strutturale e funzionale, espressione della complessa rete di accordi sottoscritti tra le Amministrazioni regionali o stipulati su base convenzionale fra la struttura sanitaria sede del Centro Interregionale Riferimento e le regioni interessate;
- che in data 7 marzo 2002 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome è stato sancito l'Accordo concernente "Individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l'istituzione dei Centri Interregionali per i Trapianti ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 1 aprile 1999, n. 91"

- che in data 21 marzo 2002 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome è stato sancito l'Accordo concernente "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto";
- che in data 20 gennaio 2005, presso la sede del Centro Interregionale di Riferimento, il Comitato di Coordinamento dell'OCST, formalmente convocato, ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni al Regolamento costitutivo dell'Organizzazione stessa;

CONSIDERATO che il Regolamento costitutivo nel confermare i principi e gli obiettivi comuni espressi al momento della istituzione dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti-OCST richiama gli accordi, successivamente intervenuti; sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni in applicazione della Legge 91/99, art. 10, comma 2;

CONSIDERATO che il Regolamento costitutivo dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti-OCST è conforme al quadro istituzionale definito dalla normativa vigente nell'ambito delle attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, con le finalità di ottimizzare il coordinamento operativo tra i programmi di prelievo e di trapianto delle regioni che afferiscono all'Organizzazione e gli altri programmi nazionali ed esteri, di incrementare il numero dei prelievi e dei trapianti, di favorire il completo ed ottimale utilizzo degli organi prelevati nonché di consentire il migliore impiego delle potenzialità delle strutture operative;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento costitutivo dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti-OCST, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Lazio

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente accolte

1. Di prendere atto del Regolamento Costitutivo dell'Organizzazione Centro Sud Trapianti – OCST- -allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

CENTRO INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia ed Umbria

REGOLAMENTO COSTITUTIVO

(APPROVATO DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLA SEDUTA DEL 20
GENNAIO 2005)

ACCORDO TRA LE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, SARDEGNA, SICILIA ED UMBRIA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI.

PREMESSO CHE

- in data 23 ottobre 1998 è stato sottoscritto a Perugia l'Accordo tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna ed Umbria ;
- a seguito del predetto Accordo è stata costituita l'Organizzazione Centro-Sud Trapianti (OCST);
- successivamente le Regioni Campania e Sicilia hanno formalmente aderito all'OCST;
- la legge 1 aprile 1999 n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, all'articolo 10 disciplina le funzioni dei Centri Regionali (CRT) ed Interregionali (CIR);
- in data 13 marzo 2001 è stato approvato dal Comitato di Coordinamento il documento tecnico "Segnalazione dei donatori, assegnazione degli organi per il trapianto";

VISTO

- l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome nella seduta del 7 marzo 2002 concernente "L'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione", che comporta l'istituzione dei Centri Interregionali per i Trapianti ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 1 aprile 1999 n.91;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome nella seduta del 21 marzo 2002 concernente "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto".

Il Comitato di Coordinamento dell'OCST conferma il perseguimento degli obiettivi comuni fissati dall'Accordo del 23 ottobre 1998.

Il Comitato di Coordinamento dell'OCST approva il documento fino alla pagina 2/6 per come modificato nella seduta odierna.

Il Comitato di Coordinamento dell'OCST approva il documento di integrazione al Regolamento per come modificato in data odierna

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia ed Umbria, firmatarie dell'accordo, di seguito indicate "Regioni", si impegnano ad operare congiuntamente per conseguire i seguenti obiettivi:

- 1) incrementare il numero dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti;
- 2) favorire il completo ed ottimale utilizzo degli organi prelevati;
- 3) consentire il migliore impiego delle potenzialità delle strutture operative.

Articolo 1

L'Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST) è costituita dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia ed Umbria.

Articolo 2

L'Organizzazione concorda di:

- collaborare nell'attuazione di politiche di intervento per la promozione dei prelievi di organo da cadavere mediante la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la sensibilizzazione della popolazione,
- indirizzare l'attività delle proprie strutture tecniche in ordine all'individuazione di criteri omogenei per:
 - a) la formazione delle liste di attesa per il trapianto
 - b) l'individuazione del ricevente idoneo
 - c) la determinazione delle priorità degli organi disponibili
- stabilire una rete di comunicazioni compatibili tra i rispettivi Centri Regionali per i Trapianti (CRT) istituiti ai sensi della legge N° 91 del 1/4/1999.
- garantire il necessario coordinamento operativo tra i propri programmi di prelievo e trapianto e gli altri programmi nazionali ed esteri.

Articolo 3

Sono organi dell'OCST:

- Comitato di Coordinamento
- Centro Interregionale di Riferimento (CIR)
- Centri Regionali per i Trapianti (CRT)
- Comitato Tecnico Organizzativo
- Comitato Scientifico

Articolo 4

Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto dagli Assessori alla Sanità delle Regioni afferenti all'OCST o, in sostituzione, da Funzionari Regionali da Loro delegati, e dai Coordinatori dei CRT.

Il Comitato di Coordinamento nomina il Presidente e il Coordinatore Interregionale dell'Organizzazione Centro-Sud Trapianti-OCST, che rimangono in carica per cinque anni e che partecipano con pieni diritti al Comitato di Coordinamento e propone il rappresentante in seno al CNT.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente..

Il Comitato di Coordinamento nomina 4 esperti nel settore dei trapianti, di cui uno esperto anche nel settore informatico, che partecipano, a pieno titolo, al Comitato di Coordinamento. La carica ha una durata di cinque anni.

Il Comitato di Coordinamento ha sede presso il CIR.

Il Comitato di Coordinamento stila il regolamento costitutivo ed approva le eventuali modifiche.

Il Comitato di Coordinamento sovrintende all'applicazione dell'accordo tra Regioni e, in particolare:

- concorda le iniziative da promuovere per la sensibilizzazione della popolazione sulla donazione degli organi e tessuti e per la formazione degli operatori,
- valuta la rispondenza dei protocolli operativi, definiti dal Comitato Tecnico, ai criteri di equità nella collocazione degli organi prelevati e nell'accesso dei pazienti al trapianto, nonché alle esigenze di funzionalità ed efficienza delle strutture di trapianto,
- verifica il funzionamento della rete collaborativa interregionale e individua le priorità di intervento per migliorare la sua operatività,
- ratifica l'estensione dell'accordo di collaborazione ad altre Regioni che siano interessate a parteciparvi,
- favorisce la partecipazione delle Associazioni di volontariato che operano nell'area dell'OCST e nelle Regioni anche mediante incontri periodici con i loro rappresentanti.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno dopo convocazione inviata con 15 giorni di preavviso.

Articolo 5

Funzioni del Presidente del Comitato di Coordinamento

Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:

- a) Sovrintende alla applicazione degli indirizzi programmatici definiti dal Comitato di Coordinamento e alle finalità dell'OCST ed a tal fine mantiene rapporti con le Istituzioni.
- b) Assicura, in collaborazione con il Comitato Tecnico e il CRT della Regione ospitante, l'organizzazione del Convegno Annuale dell'OCST.
- c) Convoca il Comitato di Coordinamento.
- d) Propone al Comitato di Coordinamento il Presidente del Comitato Scientifico (vedi art 10)
- e) Convoca l'Assemblea Generale di tutte le unità operative afferenti all'OCST (vedi Art. 9).

Articolo 6

Funzioni del Coordinatore Interregionale

Il Coordinatore Interregionale assolve alle seguenti funzioni:

- a) Garantisce l'applicazione degli indirizzi programmatici individuati dal Comitato di Coordinamento.
- b) Garantisce l'applicazione del Regolamento Operativo e dei Protocolli emanati dal Comitato Tecnico.
- c) Riunisce periodicamente il Comitato Tecnico.
- d) Riferisce periodicamente sull'andamento delle attività dell'OCST al Comitato di Coordinamento e al Comitato Tecnico.
- e) Assicura il coordinamento dei Gruppi di Studio.
- f) Assicura l'attività del Centro Interregionale garantendone il funzionamento per l'espletamento dei compiti previsti nel Regolamento Costitutivo. A fini operativi, mantiene i rapporti con le Istituzioni, il Centro Nazionale Trapianti, gli altri CIR e i CRT afferenti.
- g) Rappresenta l'OCST nei programmi di collaborazione nazionali e internazionali.
- h) Convoca il Comitato Tecnico.

Articolo 7

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto dal Coordinatore Interregionale, dai Coordinatori Regionali, dai 4 esperti, nominati dal Comitato di Coordinamento, e dai Segretari dei Gruppi di Studio. Il Comitato Tecnico viene riunito dal Coordinatore Interregionale almeno ogni 2 mesi. Il Comitato Tecnico approva il Regolamento Operativo dell'OCST e propone al Comitato di Coordinamento l'istituzione dei Gruppi di Studio per le varie tematiche tecnico-scientifiche, di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Centro Interregionale di Riferimento (CIR)

Il CIR ha sede presso una struttura pubblica della Regione che è stata individuata dal Comitato di Coordinamento come sede del CIR. La Regione sarà assegnataria del CIR per un periodo di cinque anni. Il mandato potrà essere rinnovato alla scadenza, fermo restando che la rotazione, ogni cinque anni, fra le Regioni afferenti all'OCST, anche se non obbligatoria, è un principio valido.

Il Coordinatore Interregionale può nominare un vice-coordinatore del CIR. Il Responsabile del CIR partecipa, a pieno titolo, al Comitato di Coordinamento.

I compiti del CIR sono stabiliti dal Comitato di Coordinamento e sono previsti nel Regolamento Costitutivo.

Articolo 9

Rappresentante presso il Centro Nazionale Trapianti

La legge N° 91 del 1/4/1999 prevede, nell'ambito del Centro Nazionale Trapianti, un unico rappresentante per ognuna delle 3 Organizzazioni Interregionali (NITp, AIRT, OCST) nominato dalla Conferenza Stato Regioni su proposta della rispettiva Organizzazione Interregionale. La carica di rappresentante dell'OCST in Centro Nazionale Trapianti dura cinque anni.

Articolo 10

Gruppi di Studio

Il Comitato di Coordinamento approva i progetti e i rispettivi gruppo di studio per le varie tematiche tecnico-scientifiche proposte dal Comitato Tecnico composti da esperti delle rispettive discipline. Il Responsabile, o suo delegato, di ogni Centro di Trapianto o di ogni unità operativa presente sull'area OCST per le varie tematiche partecipa di diritto al Gruppo di Studio afferente.

Ogni Gruppo di Studio nomina un proprio Segretario.

I Segretari partecipano di diritto al Comitato Tecnico con pari dignità. (vedi Art. 5)

Articolo 11

Assemblea Generale

E' prevista una Assemblea Generale dell'OCST convocabile in occasione del Congresso Annuale.

Articolo 12

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da massimo 8 esperti nominati dal Comitato Tecnico, esprime parere sui protocolli scientifici e sulle tematiche del Convegno Annuale.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente proposto dal Presidente dell'OCST e nominato dal Comitato di Coordinamento. Il Comitato Scientifico rimane in carica per cinque anni.

Articolo 13

Norme Finali

Le modifiche allo Statuto e al Regolamento Costitutivo possono essere apportate su proposta di una o più regioni e approvate mediante maggioranza qualificata di due terzi del comitato di coordinamento.

Le nomine previste dal presente coordinamento sono approvate a maggioranza semplice.

Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono valide con la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto.

Sono ammesse le deleghe.

CRITERI GENERALI

Ogni Centro di Rianimazione ha l'obbligo di segnalare al proprio Centro Regionale per i Trapianti (CRT), e questi al Centro Interregionale per i Trapianti (CIR), la presenza di tutti i potenziali donatori di organo tenendo conto dell'organizzazione regionale.

Ogni organo che viene messo a disposizione per il trapianto deve essere accompagnato da una certificazione riguardante il donatore con tutti dati clinici, di laboratorio e strumentali per la valutazione clinica di idoneità al trapianto, riportati sulla scheda istituita dall'OCST.

Il CRT deve offrire al CIR gli organi che non possono essere trapiantati nella regione.

Il CRT deve trasmettere al CIR ogni nuova richiesta di immissione in lista per trapianti pediatrici, di pazienti in urgenza o in anticipo o per liste preferenziali stabilite dal Centro Nazionale Trapianti o dall'OCST.

COMPETENZE DEI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI (CRT) ADERENTI ALL'OCST

Il CRT è l'unico referente nei rapporti con il CIR e/o il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e svolge le funzioni previste dall'articolo 10 della legge n° 91 del 1/4/1999 e provvede, anche, in particolare:

- 1) effettuazione delle indagini immunogenetiche e di immunologia dei trapianti quali tipizzazione HLA, cross-match, ricerca anticorpi,
- 2) gestione delle liste d'attesa ed assegnazione degli organi,
- 3) donazione degli organi e rapporti con i Centri di Rianimazione,
- 4) prelievi e trapianti e rapporti con i Centri Trapianti,
- 5) dati relativi ai prelievi ed ai trapianti, follow-up dei pazienti trapianti.

Inoltre

- 1) tutti gli organi prelevati sono prioritariamente utilizzati al proprio interno ad eccezione di urgenze sul territorio interregionale o nazionale o quando vi siano corrispondenze con programmi comuni stabiliti dal CNT o dall'OCST,
- 2) i CRT segnalano in tempo reale al CIR la presenza di potenziale donatore al fine di gestire eventuali urgenze,
- 3) inoltrano al CIR le eventuali richieste di organi per urgenze o per anticipo dei Centri di Trapianto della Regione,
- 4) coordinano l'esecuzione di tutte le indagini sul potenziale donatore, il trasporto dei campioni biologici, degli organi e delle équipe chirurgiche all'interno del proprio territorio di competenza,
- 5) mettono in comunicazione a richiesta i reparti di degenza del proprio territorio con Centri trapianto per urgenze codificate a livello nazionale.

COMPETENZE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO PER I TRAPIANTI (CIR)

Il Centro Interregionale di Riferimento ha le seguenti competenze:

- 1) riceve dai CRT delle Regioni afferenti le segnalazioni di tutti i potenziali donatori;
- 2) riceve dai CRT la comunicazione di nuove richieste d'immissione in lista d'attesa dei pazienti pediatrici e ne assicura la trasmissione al CNT;
- 3) riceve dai CRT le richieste di trapianto in urgenza o in anticipo e le inoltra ai CIR del territorio nazionale;
- 4) coordina l'allocazione degli organi in caso di urgenza, secondo le direttive stabilite dal CNT;
- 5) coordina la distribuzione degli organi in caso di impossibilità di utilizzo in una Regione offrendoli agli altri CRT dell'area secondo schemi o direttive stabilite dal Comitato Tecnico dell'OCST registrando le attribuzioni effettuate;
- 6) promuove almeno due volte all'anno una riunione tecnico-scientifica con gli operatori sanitari dei CRT e delle unità operative aderenti all'OCST;
- 7) attiva programmi di formazione, ricerca ed applicazione finalizzate all'incremento delle donazioni e dei trapianti di organi, stabiliti dal Comitato di Coordinamento;
- 8) Compila i registri delle attività di prelievo e di trapianto nella propria area;
- 9) Cura la partecipazione a programmi collaborativi nazionali ed internazionali, dandone tempestiva conoscenza ai CRT;
- 10) Istituisce gruppi di studio per i vari programmi di trapianto nella propria area interregionale;
- 11) coordina i trapianti pediatrici secondo le direttive del CNT.

Roma, 20 Gennaio 2005